



CIRCOLARE N. 10

PROT. n° UDA **2788**

ENTE EMITTENTE: **Direzione Agenzia del Territorio.**

OGGETTO: **Accesso dei Consorzi di Bonifica presso i Servizi di pubblicità immobiliare – Modalità di esercizio e relativo trattamento tributario.**

DESTINATARI: **Agenzia del Territorio: Direzioni Compartimentali - Uffici Provinciali - Direzioni Centrali - Servizio Ispettivo – Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e miglioramenti fondiari.**

DATA DECORRENZA:

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE: nessuna

Roma, 11 dicembre 2001

N. pagine complessive: 4 – All.1 (pagine 3) - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

L'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e miglioramenti fondiari, ha chiesto alla Scrivente di fornire chiarimenti in ordine alla possibilità, per i Consorzi associati, di procedere alla stipula con gli Uffici provinciali di questa Agenzia, di apposite convenzioni per la consultazione telematica degli archivi dei servizi di pubblicità immobiliare, ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

L'art. 31, comma 1, della legge 133/99 prevede che *“L'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica, nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, è estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.”*.



La richiamata disposizione, in sostanza, ha previsto anche per i Consorzi di Bonifica e Irrigazione, la possibilità di accedere presso le Conservatorie dei registri immobiliari, analogamente a quanto l'art. 17, comma 8, della legge 413/91 aveva già disposto in favore dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

Va precisato peraltro, che mentre per i concessionari l'art. 17 citato consentiva la facoltà di accesso esclusivamente nell'ambito delle attività di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori (in tal senso, la Circolare 27/1/1992, n.1 del Ministero delle Finanze - Servizio centrale della riscossione), per i Consorzi di Bonifica, l'unica limitazione all'esercizio della facoltà di accesso, rinvenibile nell'art. 31, comma 1, della legge 133/99, riguarda l'oggetto dell'accesso medesimo.

Tale ultima disposizione, infatti, prevede, espressamente, che l'accesso alle Conservatorie e la correlativa facoltà di prendere visione degli atti, possono essere esercitati soltanto in relazione agli *"...immobili rientranti nei comprensori di bonifica..."*, cioè ricompresi in quell'area territoriale delimitata e classificata dalla Regione, nella quale opera ogni singolo Consorzio.

Da quanto precede, può quindi desumersi che la tipologia di accesso delineata dall'art. 31 della legge 133/99, non attribuisce ai Consorzi di Bonifica una facoltà di tipo generalizzato, utilizzabile cioè anche al di fuori dell'ambito di operatività individuato espressamente dalla stessa disposizione.

In sostanza, la possibilità di esercitare, da parte dei Consorzi in parola, l'accesso gratuito presso le Conservatorie dei registri immobiliari, deve ritenersi subordinata alla sussistenza del predetto requisito oggettivo: cioè che gli immobili per i quali viene esercitato il diritto di ispezione ipotecaria, siano ubicati nell'ambito territoriale coincidente con il comprensorio di bonifica gestito dall'Ente richiedente.



Il che significa, in altri termini, che le ispezioni ipotecarie effettuate dagli Enti consortili in parola, aventi per oggetto immobili non rientranti nei comprensori di bonifica, saranno soggette al pagamento delle tasse ipotecarie previste dalla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Tanto chiarito in linea generale, da un punto di vista strettamente operativo, i Consorzi di Bonifica potranno disporre di due distinte forme di accesso:

- accesso diretto, presso i servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, tramite propri incaricati, finalizzato alla cosiddetta visura o ispezione ipotecaria tradizionale;
- accesso tramite collegamento telematico, che consente la consultazione a distanza degli archivi dei servizi di pubblicità immobiliare, al momento limitatamente alle formalità ricomprese nel periodo di automazione di ogni singolo ufficio.

Per quanto riguarda l'accesso diretto, i Consorzi - al fine di consentire all'Ufficio la preventiva verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del regime di esenzione fiscale alle ispezioni effettuate nel corso degli accessi - avranno cura di produrre allo stesso Ufficio una dichiarazione da cui risulti che gli immobili oggetto delle richieste di ispezione rientrano nel comprensorio di bonifica del Consorzio richiedente.

Per quanto attiene l'esecuzione degli accessi per via telematica, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto 10 ottobre 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione al collegamento viene rilasciata dal Titolare o Reggente dell'Ufficio, su istanza della parte richiedente, mediante stipula di apposita convenzione. Nel caso di specie, pertanto, la convenzione dovrà essere stipulata tra singolo Consorzio di Bonifica e Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio.



Per tale ipotesi, al fine di garantire la compatibilità dell'accesso esercitato per via telematica, con il requisito oggettivo previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 133/99, è stato predisposto apposito schema di convenzione che si allega alla presente circolare.

L'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e miglioramenti fondiari è pregata di portare a conoscenza dei propri associati il contenuto della presente circolare.

Le Direzioni Compartimentali del Territorio vorranno verificare la corretta e puntuale osservanza delle presenti istruzioni da parte degli uffici.

Il Direttore dell'Agenzia